

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile dei commercianti in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto nonché la tutela legale, una diaria giornaliera in caso di infortunio o malattia (salvareddito), un capitale in caso di morte o invalidità permanente da infortunio e l'assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Incendio e danni alla proprietà":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali dell'esercizio commerciale, impianti) e/o al contenuto (es: merci, attrezzature, valori), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali ad es. incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo.
- ✓ **Garanzia "Furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali dell'esercizio commerciale indicati in polizza in conseguenza di furto e/o rapina.
- ✓ **Garanzia "Responsabilità civile":** Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività: assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, compreso l'acquirente, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, compresa l'eventuale proprietà dei locali e le attività complementari (es: partecipazione a fiere, servizio di vigilanza, detenzione di cani).
- ✓ **Garanzia "Salvareddito":** la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dai soggetti assicurati (titolari o soci dell'esercizio commerciale assicurato).
- ✓ **Garanzia "Infortuni":** la garanzia assicura le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la morte o l'invalidità permanente dei soggetti assicurati (titolari, soci dell'Esercizio assicurato o persone fisiche in rapporto di dipendenza da loro impiegate per l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, tempo parziale/part time, apprendistato, di tirocinio o di stage) derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale per conto dell'esercizio commerciale assicurato.
- ✓ **Garanzia "Tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in polizza e/o nell'ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in polizza. Sono previste due forme di garanzia: Tutela dell'attività Forma base - Tutela dell'attività Forma plus.
- ✓ **Garanzia "Assistenza":** la garanzia assicura, a seguito di sinistro, una serie di prestazioni di assistenza indicate in polizza quali ad es: invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, di un sorvegliante ecc.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Esercizi commerciali:**
 - che non siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
 - con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste sul contratto.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi":**
 - (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - (ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;
 - (iii) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; (iv) altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata.
- ✗ **Con riferimento alle garanzie "Salvareddito" e "Infortuni":**
 - persone che alla decorrenza del contratto abbiano un'età superiore a 65 anni;
 - persone che nel corso del periodo di validità della polizza superino il 70° anno di età. Nel caso in cui l'assicurato compia 70 anni durante il periodo di validità della polizza a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annuale successiva.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":**
 - i procedimenti penali per delitto doloso;
 - i casi di patteggiamento;
 - soggetti diversi dalle Ditte Individuali e Imprese familiari, Società di persone, Società di capitali.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Assistenza":** più di 3 prestazioni per ciascun tipo e per annualità di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e danni alla proprietà" sono esclusi i danni:

- ! causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi;
- ! conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! causati da Colpo d'ariete, umidità, stillicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- ! indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia "Furto" sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in spazi comuni o in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", l'assicurazione non comprende i danni:

- ! da detenzione o impiego di Esplosivi, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE, di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di legge non prevedono obbligo di licenza;
- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- ! alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge o da violazione di norme che ne regolano l'attività.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

La garanzia "Salvareddito" non è operante per l'inabilità temporanea a seguito di:

- ! Infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della Polizza per le conseguenze dirette di Infortuni accaduti precedentemente alla stipulazione della Polizza;
- ! Infortuni accaduti nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
- ! Infortuni accaduti durante inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e Terremoti, se avvenuti nel Territorio italiano;

La garanzia "Infortuni" non è operante per infortuni conseguenti:

- ! alla pratica di attività sportive, attività del tempo libero o qualsiasi attività di carattere non professionale;
- ! alla guida di veicoli e natanti a motore, quando il livello di alcolemia dell'Assicurato supera del doppio i limiti previsti dalla Legge;
- ! a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra;
- ! a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" vale nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada.
- ✓ Le coperture "Incendio e danni alla proprietà", "Furto", e "Assistenza" valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Le coperture "Salvareddito" e "Infortuni" valgono nel mondo intero.
- ✓ La copertura "Assistenza" prevede che le prestazioni siano fornite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ La copertura "Tutela legale" in forma base riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - a) in caso di Procedimento Penale: nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
 - b) Nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.Per la Tutela in forma plus le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - c) nell'ipotesi di danno extracontrattuale, controversia contrattuale o di procedimento penale nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
 - d) nell'ipotesi di opposizione sanzioni amministrative e garanzia aggiuntiva "Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate" in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso della polizza, devono comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

Il contraente o, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali senza alcun onere aggiuntivo, oppure in rate bimestrali con interesse di frazionamento del 4%.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Per i contratti di durata poliennale il premio può essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale, o poliennale e finisce alla data indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta. Il Tacito rinnovo non è consentito con pagamenti in un'unica soluzione.

Con riferimento alle garanzie "Salvareddito" e "Infortuni", qualora l'assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale" relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza.

La garanzia "Tutela Legale" si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui Zurich abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni prima della scadenza della polizza.